



L'istituzione dell'ordine professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali.

Come è noto, la recente Legge 15 aprile 2024, n.55, avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*”, prevede anche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, quale requisito per l’esercizio della professione, l’obbligo dell’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici.

Il testo definitivo approvato ha unificato 4 precedenti testi ed è stato approvato alla Camera con 255 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 13 e al Senato con 127 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 4.

Non entriamo nel merito dell’articolato legislativo, anche se riteniamo opportuno ricordare che lo stesso determina un preciso inquadramento per chi opera nei servizi educativi, in particolare attraverso l’art. 3 che definisce “l’educatore professionale socio pedagogico”; l’art. 4 che declina i “requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”; l’art. 5 con cui viene istituito l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici (distinto dall’Albo dei Pedagogisti).

Intanto una prima considerazione appare lecita. In pratica, è stata ignorata completamente la vigente articolazione delle competenze normative e amministrative in materia di servizi educativi per l’infanzia. Perché, pur ammesso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, ci si chiede se può tuttavia una legge statale condizionare indirettamente l’esercizio della competenza legislativa regionale facendo prevalere una materia (professioni) su un’altra materia (servizi per l’infanzia) senza cercare alcun bilanciamento? Insomma, in un periodo di tanto decantata autonomia regionale si scopre che lo Stato, quando vuole, di tale autonomia ha poca considerazione.

Ma c’è ovviamente un giudizio ancora più di sostanza. A parere del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia questa legge, che peraltro avrebbe potuto avere un iter più attento e condiviso, confonde innanzi tutto due profili professionali diversi già in parte per il curriculum di studi e soprattutto per competenze e percorsi formativi in servizio, appesantendo così una situazione occupazionale già per molti versi problematica. Né si capisce l’esigenza di istituire un albo per figure che non esercitano una libera professione, dimenticando infatti che il personale dei servizi educativi per l’infanzia opera nell’ambito di rapporti contrattuali pubblici e privati e di una normativa nazionale che definiscono già con chiarezza titoli di studio, competenze formative, obblighi operativi e deontologici.

Così come ribadiamo, preoccupati che questa norma in realtà la metta in serio pericolo, l’importanza della interazione e del confronto anche formativo tra le figure professionali che compongono il sistema educativo zerosei e tra queste e il territorio e i suoi bisogni, richiamando i coordinamenti pedagogici territoriali come uno degli strumenti fondamentali per l’auspicata integrazione dei servizi e dei percorsi di istruzione e per individuare e monitorare la formazione utile a ogni singola comunità.

Quanto previsto dalla legge non può dunque che innescare un pericoloso arretramento rispetto alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, inficiando i presupposti per garantire la massima coerenza del ruolo dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia con gli obiettivi del sistema integrato zero-sei e del sistema dell'istruzione nel suo complesso.

Sulla base di queste considerazioni, il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia si è appellato (raccogliendo oltre tremila firme e il consenso di varie Associazioni nazionali) a tutti i soggetti politici e istituzionali competenti affinché la figura dell'educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, così come richiamata all'art.4, venisse espunta dalla legge 55/2024.

Al momento, questo obiettivo non è stato raggiunto.

Va peraltro aggiunto che qualcuno ha eccepito che tale istituzione rappresenterebbe un riconoscimento della qualificazione delle figure operanti nei servizi per l'infanzia, non solo il pedagogo ma anche l'educatore, quali attività dotate di autonomia e di responsabilità proprie. Ma per l'educatore, in un contesto di carenza del personale, e di passaggio recente all'obbligatorietà del requisito della laurea, l'introduzione di un nuovo requisito su base regionale rischia in realtà di imporre vincoli e rigidità che possono aggravare ulteriormente lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, sia per lo 0-3 sia per il 3-6. In realtà, appare invece necessario ribadire che il riconoscimento è in primis di tipo culturale e che in questo senso il primo vero e concreto passo non può che essere rappresentato dall'impegno del governo nazionale nel riconoscere i servizi educativi come essenziali per il Paese.

Altri ancora hanno evidenziato come l'iscrizione all'albo presupporrebbe un obbligo per i gestori dei nidi a non assumere più chi è privo dei titoli previsti dalla recente normativa, fatte salve ovviamente le sanatorie già previste dal D.Lgs. 65/2017. Ma non basterebbe iniziare a rispettare i contratti nazionali e le clausole che nelle gare pubbliche vengono prescritte, a partire da quelle relative alla formazione e al monitoraggio sugli esiti dei processi educativi?

Ribadiamo la nostra preoccupazione per la creazione di un albo per figure che di fatto non svolgono la libera professione, ma che sin dall'atto dell'assunzione, sia nelle strutture pubbliche che private, sono state verificate per il titolo posseduto, per le competenze acquisite e che già sono, per i rispettivi inquadramenti, coordinate in percorsi formativi e codici comportamentali.

In questa situazione riteniamo pertanto necessario sia attivato, sospendendo al momento la costituzione degli albi, un tavolo di confronto urgente con tutte le istituzioni interessate e i soggetti maggiormente rappresentativi dei servizi educativi zero-sei per seriamente valutare l'esclusione degli educatori dei servizi per l'infanzia dal campo di applicazione della legge 55/24 o comunque e in subordine per valutare tutti i criteri necessari in relazione alla iscrizione all'albo al fine di salvaguardare le competenze e le professionalità acquisite necessarie al mantenimento e alla valorizzazione del sistema dei servizi.

Riteniamo inoltre che qualora l'albo venga costituito le/gli iscritti e le /i simpatizzanti del GNNI si candidino negli organi direttivi previsti al fine di garantire la massima pluralità di pensiero e di qualità educativa coerente con le indicazioni nazionali del sistema integrato zero-sei.